



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 4.5.2012
COM(2012) 202 final

2012/0099 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 97/836/CE ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto")

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

La Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sviluppa a livello internazionale prescrizioni armonizzate che mirano ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di veicoli a motore tra le parti contraenti dell'accordo del 1958 riveduto e a garantire che tali veicoli offrano un livello elevato di sicurezza e di protezione dell'ambiente.

Obiettivo della presente proposta è semplificare e accelerare la procedura di voto dei regolamenti UNECE da parte della Commissione a nome dell'Unione, riducendo così i ritardi nell'adozione di tali atti nel quadro dell'UNECE. Ciò risulta importante in quanto attualmente il sistema dell'UE di omologazione dei veicoli si basa sempre più sui regolamenti UNECE, che sostituiscono la normativa UE (cfr. il regolamento (CE) n. 661/2009 sulla sicurezza generale¹). Un'adozione più rapida degli atti legislativi consentirà inoltre di rispondere più velocemente alle richieste normative degli operatori.

Le modifiche dei trattati successive all'adozione della decisione 97/836/CE del Consiglio, in particolare l'adozione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, hanno significativamente trasformato la procedura decisionale da seguire per stabilire la posizione dell'Unione nella votazione dei regolamenti che devono essere adottati dall'UNECE e per la conclusione di accordi tra l'Unione e le organizzazioni internazionali, il che rende necessario adeguare tali decisioni alle nuove procedure.

La presente proposta mira pertanto ad adeguare la decisione 97/836/CE del Consiglio alle procedure decisionali relative agli accordi internazionali stabilite nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Contesto generale**

Con la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto")², l'Unione ha aderito all'accordo del 1958 riveduto.

È opportuno modificare la suddetta decisione per riflettere le modifiche introdotte dal TFUE alla procedura decisionale da seguire per stabilire la posizione dell'Unione nella votazione dei regolamenti che devono essere adottati dall'UNECE e per la conclusione di accordi tra l'Unione e le organizzazioni internazionali.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

¹ Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009).

² GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

Con la decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, l'Unione ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto").

- **Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione**

La proposta è in linea con gli obiettivi della politica commerciale comune conformemente all'articolo 217 del TFEU. La partecipazione dell'Unione ai lavori dell'UNECE contribuisce a sviluppare e rafforzare l'armonizzazione internazionale dei regolamenti tecnici relativi ai veicoli e, di conseguenza, ad agevolare il commercio internazionale di veicoli a motore. L'accordo del 1958 svolge un ruolo fondamentale nella realizzazione di tale obiettivo in quanto consente ai fabbricanti di utilizzare un insieme comune di norme di omologazione sapendo che, in molti paesi su diversi continenti, i loro prodotti saranno riconosciuti conformi alla legislazione nazionale. L'armonizzazione normativa a livello internazionale è quindi uno degli strumenti più efficaci per impedire gli ostacoli agli scambi commerciali.

2. ESITO DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DELL'IMPATTO

- **Consultazione**

Nell'elaborare la proposta la Commissione europea ha consultato le parti interessate, nell'ambito del comitato tecnico "Veicoli a motore".

- **Valutazione dell'impatto**

Per la presente proposta non è stata effettuata una valutazione d'impatto.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

La proposta modifica la decisione 97/836/CE del Consiglio per riflettere le modifiche introdotte dal TFUE alla procedura decisionale da seguire per stabilire la posizione dell'Unione nella votazione dei regolamenti che devono essere adottati dall'UNECE e per la conclusione di accordi tra l'Unione e le organizzazioni internazionali.

- **Base giuridica**

Poiché la base giuridica dell'atto del Consiglio che viene modificato erano gli articoli 100A e 113 in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, paragrafo 3, secondo comma e paragrafo 4 del trattato che istituisce la Comunità europea, la base giuridica della proposta è l'articolo 207, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Principio di sussidiarietà**

Solo l'Unione può votare a favore di strumenti internazionali come i progetti di regolamento UNECE e della loro incorporazione nel sistema dell'Unione di omologazione dei veicoli a motore. Ciò non solo impedisce la frammentazione del mercato interno, ma garantisce anche in tutta l'UE norme sulla salute e sulla sicurezza di livello equivalente. Offre inoltre i vantaggi delle economie di scala: i prodotti possono essere fabbricati per l'intero mercato europeo e anche per il mercato internazionale, invece di essere adattati all'omologazione nazionale di ogni singolo Stato membro.

La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà.

- **Principio di proporzionalità**

La proposta soddisfa il principio di proporzionalità perché non va oltre quanto necessario per raggiungere l'obiettivo di garantire il buon funzionamento del mercato interno e al tempo stesso un livello elevato di sicurezza pubblica e di protezione.

- **Scelta dello strumento**

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

Una decisione del Consiglio è ritenuta uno strumento adatto in linea con le disposizioni dell'articolo 218, paragrafo 6, del TFUE.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5. ELEMENTI FACOLTATIVI

- **Spazio economico europeo**

L'atto proposto non riguarda un settore contemplato dall'accordo SEE e non è quindi opportuno estenderlo allo Spazio economico europeo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

recante modifica della decisione 97/836/CE ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto")

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3 e l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo³,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 97/836/CE del Consiglio⁴, l'Unione ha aderito all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni ("Accordo del 1958 riveduto").
- (2) Le modifiche dei trattati e, in particolare, l'adozione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea hanno significativamente trasformato la procedura decisionale da seguire per la conclusione di accordi tra l'Unione e le organizzazioni internazionali, il che rende necessario adeguare la decisione 97/836/CE alle nuove procedure.
- (3) Anche la procedura per stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno alle Nazioni Unite in merito all'adozione di regolamenti UNECE o relative modifiche va adeguata alle nuove procedure definite nel trattato e deve quindi essere soggetta all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato.
- (4) La stessa procedura deve essere seguita anche quando l'Unione decide di applicare i regolamenti UNECE ai quali non ha aderito al momento della sua adesione all'accordo riveduto oppure di non applicare più un regolamento UNECE accettato in precedenza.

³ GU (...) (non ancora pubblicata).

⁴ GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.

- (5) È opportuno che la procedura per l'adozione delle proposte di modifica all'accordo riveduto sottoposte dall'Unione, così come la decisione di esprimere un'obiezione alle proposte di modifica, sia la stessa procedura prevista per l'adesione agli accordi internazionali.
- (6) È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 97/836/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/836/CE è così modificata:

(1) l'articolo 3 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. In conformità dell'articolo 1, punto 6, dell'accordo riveduto del 1958, l'Unione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della presente decisione, di non applicare più un regolamento UNECE accettato in precedenza."

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. In conformità dell'articolo 1, punto 7, dell'accordo riveduto del 1958, l'Unione può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della presente decisione, di applicare uno, alcuni o tutti i regolamenti UNECE cui non ha aderito alla data della sua adesione all'accordo riveduto del 1958."

(2) l'articolo 4 è così modificato:

a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'Unione vota a favore dell'adozione di un progetto di regolamento UNECE o di un progetto di modifica di un regolamento quando il progetto è stato approvato secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del trattato.";

b) il paragrafo 4 è soppresso.

(3) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

1. Le proposte di modifica all'accordo riveduto del 1958 presentate alle parti contraenti a nome dell'Unione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato.
2. La decisione di esprimere o meno un'obiezione su eventuali proposte di modifica dell'accordo riveduto del 1958 presentate da altre parti contraenti è assunta secondo la procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del trattato. Se almeno una settimana prima della scadenza del termine fissato

all'articolo 13, punto 2, dell'accordo riveduto del 1958 la procedura non è conclusa, la Commissione esprime a nome dell'Unione un'obiezione contro la modifica entro il termine predetto."

(4) L'allegato III è così modificato:

a) Il punto 1 è così modificato:

(i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Il contributo dell'Unione circa le priorità del programma di lavoro è stabilito, se del caso, secondo la procedura di cui agli articoli 218, paragrafi 3 e 4, del trattato in combinato disposto con l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato."

(ii) Al terzo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Dopo la fase preparatoria, la Commissione rappresenta l'Unione nel comitato amministrativo istituito dall'articolo 1 dell'accordo riveduto del 1958, come portavoce dell'Unione, in conformità dell'articolo 207 del trattato."

b) Al punto 2, la seconda frase del secondo comma è sostituita dal testo seguente:

"A tal fine, la Commissione presenta la sua proposta non appena definiti tutti gli elementi essenziali di un progetto di regolamento UNECE."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La Commissione notifica la presente decisione al segretario generale delle Nazioni Unite.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*